



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 25 marzo 2021

composta dai magistrati:

Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario Relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la delibera n. 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 22/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Recoaro Terme dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	286.155,92	327.621,16
Equilibrio di parte capitale	85.828,73	266.080,15
Saldo delle partite finanziarie	0,00	0,00
Equilibrio finale	371.984,65	593.701,31

La costruzione degli equilibri rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo. Per entrambi gli esercizi, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	683.886,61	481.881,74
Residui attivi	1.891.147,60	2.307.148,28
Residui passivi	1.013.399,14	1.374.940,16
FPV	547.116,91	473.291,75
Risultato di amministrazione	1.014.518,16	940.798,11
Totale accantonamenti	432.851,34	482.490,20
Di cui: FCDE	176.831,59	257.490,20
Totale parte vincolata	0,00	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	108.091,35	266.080,15
Totale parte libera	473.575,47	192.227,76

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	988.770,94	863.135,63	84%	247.195,69	125.275,31	50%
Tit.1 competenza	3.609.893,19	3.488.332,81	97%	3.722.706,61	3.583.318,25	96%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	370.201,52	369.778,32	100%	346.090,54	272.135,89	79%
Tit.3 competenza	839.111,77	535.061,21	64%	790.739,74	536.197,21	68%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	683.886,61	481.881,74
Anticipazione di tesoreria	1.586.722,69	17.327,57
Cassa vincolata	82.000,00	0,00
Tempestività dei pagamenti	-8,35	-6,14

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	4.699.451,50	4.456.625,36

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata.

2. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune era stato destinatario, in merito al rendiconto 2016, della deliberazione n. 105/2019/PRSE con la quale la Sezione aveva raccomandato di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente il recupero dell'evasione tributaria e, in generale, la riscossione delle entrate, di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, il perseguimento di un'efficiente gestione dei residui ed il rispetto delle

condizioni legittimanti la conservazione degli stessi nonché la redazione del cronoprogramma dei lavori.

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, *“è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* ed ha *“la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”* (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il *“rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*) e, dall'altro, ne viene ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola*

contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare “*gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari*” (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Recoaro Terme si rilevano i seguenti profili.

Tardiva approvazione del rendiconto 2017

Il rendiconto 2017 è stato approvato il 3 maggio 2018, oltre, dunque, il termine previsto dall'art. 227 TUEL.

In sede istruttoria l'Ente, con nota del 9/2/2021, ha attestato *“il rispetto del divieto di assunzione, a qualsiasi titolo, nel periodo di ritardo compreso tra il 01/05/2018 e il 03/05/2018”*.

La Sezione raccomanda il rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto dall'art. 227 TUEL.

Accantonamenti e vincoli a valere sul risultato di amministrazione

Dall'esame del risultato di amministrazione è emersa la presenza di un fondo contenzioso di € 100.000,00 in entrambi gli esercizi.

Il Comune, invitato a fornire chiarimenti in sede istruttoria, ha affermato che *“l'accantonamento al fondo contenzioso è stato effettuato in via prudenziale in quanto non c'era una causa identificata ma si era ritenuto di accantonare tale somma per situazioni di contenzioso che si sarebbero potuto verificare”*.

Inoltre, dall'esame del risultato di amministrazione si è rilevata l'assenza di quote vincolate in entrambi gli esercizi.

La Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'Ente sull'importanza della corretta composizione del risultato di amministrazione.

In particolare, il fondo contenzioso deve essere costituito nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 che all'Allegato 4/2, punto 5.2, lettera h), prevede che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda il rischio di maggiori spese legate a contenzioso[..] Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali [...] sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio”*.

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR contenente *“Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione*

dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha, dunque, sottolineato: *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Inoltre, si ricorda che, a norma dell'art. 187 del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione, da iscriversi come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

È pertanto necessario che l'Ente verifichi accuratamente la sussistenza o meno di ognuna delle ipotesi descritte, affinché non confluiscono nell'avanzo libero somme che avrebbero dovuto essere vincolate, in tal modo generando una fittizia capacità di spesa.

Gestione dei residui

Dall'esame della documentazione è emerso un basso tasso di riscossione dei residui attivi del titolo 1 nell'esercizio 2018, pari al 50%. Nel parere sul rendiconto 2018, l'Organo di Revisione afferma che *"non risultano stanziamenti specifici per recupero dell'evasione*

tributaria dell'IMU, TIA, TARES, TARI relativi ad anni pregressi, mentre permangono somme da riscuotere per le causali indicate, accertate negli anni 2013-2016. Non è possibile dare un giudizio sull'efficacia dell'azione di recupero dell'evasione tributaria."

Si è inoltre osservato un accumulo di residui attivi (totali) al termine dell'esercizio 2018, per € 2.307.148,28, di cui quelli derivanti da esercizi antecedenti ammontano ad € 644.687,25, mentre € 1.662.461,03 derivano dalla competenza. Dei € 644.687,25, € 430.447,60 riguardano entrate in conto capitale (tit. 4). Dal parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2017, si desume altresì il mantenimento di crediti molto vecchi.

In sede istruttoria sono stati effettuati approfondimenti.

Il Comune ha dichiarato che i residui attivi 2018 al titolo I sono formati principalmente da somme relative alla tariffa rifiuti iscritte a ruolo e che per quanto riguarda l'IMU e TASI sono stati previsti stanziamenti specifici per il recupero dell'evasione. In merito all'IMU nel 2019 sono stati accertati € 167.270,22 relativamente ai quali risultano somme incassate, nell'annualità 2019 e 2020, per € 140.655,21. In merito alla TARI, nel 2019 risultavano residui riferiti agli anni dal 2014 al 2018 per € 124.668,79 e tra il 2019 e 2020 ne sono stati incassati € 66.533,95.

Con riferimento ai residui relativi ad entrate in conto capitale l'Ente ha precisato che *"tra il 2019 e 2020, sono state incassate somme per € 153.781,98 e la parte rimanente è relativa, principalmente, a due accertamenti di € 203.374,03 che riguardano due opere, coperte da finanziamento a rendicontazione (fondi ODI) ancora in corso (pista ciclabile e lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale dell'edificio scolastico).*

Già in sede di rendiconto 2018 si è provveduto alla cancellazione di un residuo attivo datato relativo a "rimborso spese per conto terzi" risalente all'esercizio 1999 dell'importo di € 85.149.

Inoltre dal 2018 al 2019 i residui ante 2018 sono passati da € 644.687,25 a € 449.476,63 in parte perché riscossi e in parte per cancellazioni.

Al 2019 i residui attivi sono così composti: € 1.917.604,12 di competenza e € 1.315.174,71 da anni antecedenti (di questi ultimi, € 1.033.220,00 sono in conto capitale). Questi, come spiegato sopra, sono relativi ad opere in corso (pista ciclabile, lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale dell'edificio scolastico e riqualificazione del centro storico). Si precisa che, nel 2020, per queste opere sono stati incassate somme per € 1.166.393,61 (di cui € 326.962,00 su residui 2018 e ante e € 839.431,61 su residui 2019). Con riferimento all'eliminazione dei crediti iscritti tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, si precisa che il valore era riferito ad una società oggetto di fallimento per la quale si è ritenuto opportuno non mantenere nello Stato Patrimoniale il credito esiguo di € 362,04. In merito alla corretta valorizzazione del FCDE, si segnala che nel questionario del rendiconto 2017 risulta errata l'indicazione nella risposta al punto 6.2.1.2."

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune in merito alle azioni positive intraprese nel 2019 e 2020, invita l'Ente ad adottare ogni misura utile a rendere più efficiente la riscossione delle entrate e a perseguire un'efficiente gestione dei residui,

evitando la prescrizione del credito. Raccomanda altresì il rispetto di quanto previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL.

La Sezione, inoltre, rileva che nella precedente deliberazione si era segnalata la necessità, al fine di adeguare la contabilità alle nuove disposizioni normative in vigore, della indispensabile redazione del cronoprogramma dei lavori.

In questa sede si ribadisce tale indicazione - contenuta anche nelle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti - precisando che, come evidenziato da questa Sezione con la deliberazione n. 348/2019, con particolare riferimento ai contributi ODI, erogati a stato di avanzamento dei lavori, la corretta contabilizzazione dei flussi finanziari ad essi associati richiede la preliminare programmazione dei lavori che si ritiene di poter realizzare in corso d'esercizio, impegnando dunque per competenza la relativa quota ed iscrivendo al FPV la parte residuale, determinata come differenza tra l'onere totale dei lavori da eseguire in più esercizi e la quota di competenza dell'esercizio in corso. Poiché nella fattispecie il finanziamento previsto viene erogato solo dal momento in cui le spese sono state sostenute, tale operazione deve trovare riscontro dal lato entrate, nel senso di accertare per competenza solo la quota di finanziamento erogabile in relazione alle spese relative ai lavori programmati per l'anno in corso. Iscrivere entrate e spese per il totale non altera il risultato d'amministrazione finale, ma rappresenta una non corretta modalità di contabilizzazione che porta all'incremento dei residui in sede di rendiconto, dando una rappresentazione delle dimensioni delle differenti gestioni (competenza e residui) che non garantisce la leggibilità del bilancio.

Gestione di cassa

Come già rilevato con riferimento al rendiconto 2016, nel 2017 il Comune ha fatto ricorso ad una rilevante anticipazione di tesoreria (€ 1.586.722,69) per 141 giorni (con € 1.830,06 euro di interessi passivi maturati). Nel questionario sul rendiconto 2017, l'Organo di revisione chiarisce che *“il ricorso all'anticipazione di tesoreria è dovuto al ritardo di incasso del FSC, poi versato nel corso del 2017. Inoltre, per quanto riguarda la parte capitale, l'Ente si trovava in credito di contributi regionali per realizzazione di interventi di consolidamento ambientale (strade e frane) dovuti agli eventi alluvionali del 2010 già effettuati e liquidati, che ha successivamente provveduto a rendicontare incassando i relativi rimborsi”*. Nel successivo esercizio 2018 il Comune ha fatto nuovamente ricorso all'anticipazione di tesoreria per un solo giorno, per € 17.327,57.

Entrambe le anticipazioni di tesoreria sono state restituite tempestivamente.

La cassa finale 2018, pari ad € 481.881,74, risulta, inoltre, diminuita rispetto a quella del 2017, a causa soprattutto dei pagamenti di parte capitale in conto competenza. La verifica dei flussi di cassa per entrambi gli esercizi evidenzia infatti un saldo negativo di competenza di ammontare significativo solo in parte capitale (- 456mila euro nel 2017, - 944mila nel 2018).

Dall'esame del Questionario 2018 e della relazione dell'Organo di revisione è emersa anche un'incongruenza riguardo al dato della cassa vincolata e al suo utilizzo. In particolare, nel Questionario si afferma che è stata utilizzata tutta la cassa vincolata di euro 82.000,00, mentre nella relazione dell'Organo di revisione se ne afferma il

mantenimento.

In sede istruttoria il Comune, invitato a confermare/rettificare le suddette informazioni e a fornire chiarimenti in merito anche alla situazione attuale, ha affermato che *“il saldo al 31/12/2020, quale fondo di cassa finale, risulta pari a € 881.360,08. In relazione all’ultimo rendiconto approvato, il saldo di competenza per la parte in conto capitale risulta essere di -120.271,96 euro. In merito alla cassa vincolata al 31/12/2018, l’indicazione corretta è quella riportata nel questionario, come confermato anche dai dati del Tesoriere”*.

La Sezione, in continuità con la precedente deliberazione e prendendo atto del miglioramento della situazione di cassa secondo quanto comunicato dall’Ente, ribadisce che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall’art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell’Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante all’interesse sulle somme anticipate da pagare all’istituto tesoriere.

La Sezione, inoltre, richiama l’attenzione degli organi preposti alla corretta predisposizione delle relazioni sui rendiconti e compilazione dei Questionari e alla necessità della rappresentazione in essi di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze dei questionari sul rendiconto relativo all’esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all’esercizio 2018 del Comune di Recoaro Terme (VI):

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017 e raccomanda il rispetto del termine previsto dall’art. 227 TUEL;
- richiama l’attenzione dell’Ente sull’importanza della corretta composizione del risultato di amministrazione, come specificato nella parte motivazionale;
- raccomanda all’Amministrazione di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente la riscossione delle entrate nonché il perseguimento di un’efficiente gestione dei residui;
- raccomanda la redazione del cronoprogramma dei lavori e rileva la contabilizzazione formalmente non corretta di contributi ODI, rammentando l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei principi dell’armonizzazione contabile ex D.Lgs. 118/2011;
- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa al fine di evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- richiama l’attenzione degli organi preposti alla corretta predisposizione delle relazioni sui rendiconti e compilazione dei Questionari e alla necessità della rappresentazione in essi di dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Recoaro Terme (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021.

Il Magistrato relatore

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Chiara Bassolino

f.to digitalmente Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 12 aprile 2021

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini